



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA**

Il Tribunale, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa S.Pitinari

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa con **atto** di citazione in riassunzione

da

in persona dei soci

e

, rappresentati e difesi dagli avv.ti

contro

., rappresentata e difesa dall'avv. .

In punto: derivati

Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite:

per parte attrice

“1) Accertarsi e dichiararsi la nullità delle quattro operazioni di investimento contestate in causa per tutte le ragioni dedotte in atti ed in specie per:

a) mancanza di contratto quadro quanto alla prima operazione, con riverbero della nullità a tutte le operazioni successive;

b) mancanza di contratto quadro avente i contenuti richiesti dagli artt. 23 TUF e 31 Reg. 11522/98 rispetto a tutte e quattro le operazioni;

c) in subordine, sviamento causale per tutte e quattro le operazioni rispetto alla causa in concreto pattuita nel contratto quadro;

d) in subordine, mancanza di contratto quadro con obiettivi speculativi e quindi con oggetto e causa in concreto congrui rispetto a tutte e quattro le operazioni intervenute;

e) in subordine, invalidità delle quattro operazioni intervenute per estraneità all'oggetto sociale opponibile alla convenuta;

f) in subordine, nullità delle quattro operazioni intervenute per indeterminatezza dell'oggetto;

g) immeritevolezza causale della contrattazione quadro e/o delle quattro operazioni intervenute ex art. 1322 c.c.

2) In subordine, accertarsi e dichiararsi la risoluzione del contratto quadro e delle singole operazioni intervenute per violazione da parte della Banca delle regole di condotta sulla stessa gravanti in sede di negoziazione per tutte le ragioni esposte in causa.

3) In ulteriore subordine accertato l'inadempimento della Banca di cui al punto precedente, condannarsi la stessa al risarcimento del danno subito per effetto delle stesse violazioni poste in essere nei termini denunciati in atti.

4) In ogni caso con condanna della convenuta alla restituzione o al risarcimento in favore dell'attrice della somma complessivamente persa a titolo di differenziali negativi netti pagati per Euro _____ } o per la diversa somma che dovesse risultare in causa, anche secondo equità, e ciò con interessi e rivalutazione monetaria da ciascun addebito al saldo.

In via istruttoria ammettersi l'assunzione delle prove testimoniali richieste nella nostra seconda memoria di trattazione"

per la convenuta

“Contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria anche incidentale,

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:

- nel merito, in via principale, respingere in quanto infondate in fatto e in diritto tutte le domande formulate dall'attrice nei confronti di _____ Con vittoria di spese e compenso di causa”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, regolarmente notificato, la società _____ ha chiamato in giudizio _____ chiedendo che il Tribunale accerti la nullità delle operazioni di investimento intervenute con la banca per mancanza di contratto quadro, in relazione alla prima operazione; mancanza di contratto quadro avente i contenuti richiesti dagli artt. 23 TUF e 31 Reg. 11522/98; sviamento rispetto alla causa in concreto pattuita nel contratto quadro; mancanza di contratto quadro con obiettivi speculativi e quindi con oggetto e causa in concreto congrui rispetto a tutte e quattro le operazioni intervenute; estraneità all'oggetto sociale opponibile alla convenuta; indeterminatezza dell'oggetto. In via subordinata, parte attrice ha chiesto di accertarsi e dichiararsi la risoluzione del contratto quadro e delle singole operazioni intervenute per violazione da parte della Banca delle regole di condotta sulla stessa gravanti in sede di negoziazione. In via di ulteriore subordinate, di accertarsi l'inadempimento della Banca con condanna della stessa al risarcimento del danno subito per effetto delle violazioni poste in essere. Con condanna, in ogni caso, della convenuta alla restituzione o al risarcimento della somma complessivamente persa a titolo di differenziali negativi per il totale di Euro 194.000,00.

Parte attrice, in particolare, ha dedotto:

di aver stipulato, nel corso del 1998, con Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Spa un mutuo per l'importo di € 1.291.142,24, da rimborsarsi in quindici anni, a rate periodiche con cadenza semestrale, con un tasso di interesse variabile pari alla media aritmetica semplice dei valori giornalieri del RIBOR a 3 mesi, maggiorato di uno spread pari all'1,10%;

che al fine di cautelarsi dai rischi connessi agli aumenti dei tassi di interesse a cui la società era esposta per effetto del mutuo contratto, parte attrice ha posto in essere quattro diverse operazioni derivate:

-IRS10947 (derivato n. 1) contratto in data 09/01/2001, rapportato a un nozionale di € 1.291.142,00 uguale al capitale ricevuto dalla banca e a scadenze semestrali coincidenti con quelle del rimborso rateale del mutuo, con durata sino al 15/04/2008;

-IRSI●95822 (derivato n. 2), stipulato in data 19/09/2001, con identico nozionale, tasso fisso cliente del 3,90% e previsione di una soglia massima del 4,55% per l'Euribor pagato dalla Banca.

-due derivati di natura Purple Collar, codici nn. e (derivati 3 e 4), contratti in data 30/10/2002, con nozionale di € 1.000.000,00, con le medesime scadenze semestrali, con pagamento da parte della Banca di tasso fisso del 4,60% e, da parte del cliente, di Euribor con minimo di 2,95% e massimo del 5,10%. Con previsione altresì di pagamento da parte del cliente, in ipotesi di superamento della soglia massima, del 5,10%, mentre sotto la soglia minima con tasso del 4,25%.

Solo successivamente alla stipula del derivato 1, in data 5.2.2001, la banca avrebbe sottoposto al cliente il contratto quadro previsto dall'art. 23 TUF.

All'udienza del 15.11.2017 è stata dichiarata la contumacia della convenuta non costituitasi.

In data 15.12.2017 si è costituita la quale ha chiesto il rigetto delle domande attoree contestando le asserzioni in punto di fatto e di diritto di parte attrice.

In data 13.11.2018 è stata disposta perizia.

In data 16.10.2019 il CTU ha depositato il proprio elaborato peritale.

All'udienza del 22.12.2020, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, assunte all'udienza del 22.12.2021, riportate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I contratti che vengono qui in rilievo sono derivati di tipo “IRS” – Interest Rate Swap con i quali i due contraenti (istituto di credito e cliente) hanno previsto lo scambio di posizioni debitorie, impegnandosi rispettivamente a versare o riscuotere, a date prestabilite, importi determinati in base al differenziale dei tassi. Gli ultimi due contratti sottoscritti dall’attrice, in particolare, sono “IRS” di tipo “COLLAR” ossia contratti derivati su tassi di interesse che prevedono l’inserimento di opzioni su contratti di tipo “IRS”.

Gli Interest Rate Swap possono essere utilizzati per trasformare il costo di una passività da variabile a fisso (o viceversa), al fine di ridurre o contenere il rischio finanziario di una passività o di effettuare speculazioni sull’andamento del tasso variabile sottostante.

I contratti derivati sono validi solo se l’alea ad essi sottesa è misurabile secondo criteri riconosciuti, nonché esplicitata nel contratto e alla presenza di un chiaro accordo tra le parti. In tal senso Cass. SU n. 8770 del 2020 ma anche Cass. I sezione civile n. 21830/2021 secondo cui l’alea del contratto è “razionale” e “misurabile” solo se, in concreto, siano esplicitati e condivisi in accordo con l’investitore gli elementi che consentono di conoscere le condizioni contrattuali praticate, tramite l’esplicitazione dei costi impliciti che determinano uno squilibrio iniziale dell’alea, del mark to market e dei cd. “scenari probabilistici”

Consegue a tale impostazione, secondo la Suprema Corte, che non si può parlare tout court di violazione di obblighi informativi “..come tale idonea a determinare solo eventuali responsabilità risarcitorie. Cfr. Cass., SU, n. 26724 del 2007; Cass. n. 8462 del 2014), ma di una carenza che - tenuto conto delle descritte peculiarità caratterizzanti la causa e l’oggetto dello strumento in esame, nonché delle innegabili interazioni tra essi configurabili - investe proprio l’essenza (di una parte) dell’accordo, vale a dire del contratto medesimo (quest’ultimo consistendo, appunto, in un “accordo”. Cfr. artt. 1321 e 1325, n. 1, cod. civ.), così da cagionarne la nullità (il dovere di informazione, invece, è fuori del contratto ed è oggetto di mera obbligazione di una delle parti, sanzionata, come si è già detto, con la responsabilità per i danni, e non con la nullità).”

A tale impostazione consegue che, ove dal contratto emergano valori iniziali negativi dello strumento da qualificarsi come commissioni implicite per il servizio fornito, si pone il problema di stabilire se tale retribuzione abbia formato oggetto di accordo negoziale tra i contraenti. Se tale elemento del contratto risulta essere indeterminato e se la pattuizione sul punto non si è formata, il contratto deve essere dichiarato nullo con i conseguenti effetti restitutori.

Nel caso di specie, così come si evince dalle relazione peritale agli atti, tutti i contratti sottoscritti da parte attrice presentano margini o commissioni implicite, le quali sono particolarmente evidenti nei primi due contratti.

Lo squilibrio risulta essere, invece, *“limitato e trascurabile, nonostante non siano risultate dichiarate in contratto Commissioni di Intermediazione, come confermato anche dal limitato valore delle Commissioni implicite”* in relazione agli ultimi due derivati di tipo “COLLAR”.

Tali margini sono stati quantificati dal CTU in - 22.775,14 con riferimento a IRS IN&OUT N. 10947, - 12.084,63 per IRS IN&OUT N. 95822, - 3.484,88 per PURPLE COLLAR N. 141760, - 3.484,88 per un totale di - 41.829,52.

Con riguardo ai due contratti di tipo “COLLAR” viene in rilievo, altresì, quanto chiarito dal CTU a pag. 64 della relazione peritale ove si legge: *“Per ciascuno di tali contratti trattasi quindi, in astratto, non di una copertura ma di una riduzione*

parziale del Rischio Finanziario, potenzialmente valida rispetto a variazioni dell'EURIBOR6M ma piuttosto limitata, perché limitata nell'ammontare (comunque inferiore al 1.20%, a partire da 1.20% decrescente fino a zero rispetto ad incrementi del EURIBOR6M dal 2.95% al 4.15%), e perché efficace solo all'interno di un intervallo piuttosto limitato di valori dell'EURIBOR6M (2.95% - 4.15%), di ampiezza pari a 1,20%, la cui efficacia effettiva dipende quindi dalle aspettative del mercato rispetto all'EURIBOR6M al momento della stipula.

Entrambi tali contratti introducono però in aggiunta anche delle ulteriori componenti di Rischio (speculative) connesse ad aumenti dell'EURIBOR6M al di sopra del 4.15%, che comportano ulteriori oneri a carico del Cliente corrispondenti a differenziali crescenti compresi tra 0% e

0.95%, ed a diminuzioni dell'EURIBOR6M al di sotto del 2.95%, che comportano ulteriori oneri a carico del Cliente corrispondenti al differenziale fisso dello 0.1%."

Alla luce di quanto chiarito dal CTU si deve dunque ritenere che le componenti di rischio speculative ulteriori di cui sopra non siano congruenti rispetto alla causa dei contratti in oggetto, così come espressa nei contratti quadro dimessi in atti, divergendo funzionalmente dalla stessa.

In conclusione, attesa l'indeterminatezza dell'oggetto dei contratti derivati sottoscritti da

, nonché in ragione del difetto genetico della causa,

dovuto all'incapacità ab origine dello schema negoziale di realizzare la copertura del rischio, deve essere dichiarata la nullità dei contratti IRS10947 (derivato n. 1), IRSI●95822 (derivato n. 2), IRS codici n. € (derivati 3 e 4).

Come conseguenza della declaratoria di nullità dei contratti di cui sopra la banca dovrà essere condannata alla restituzione in favore dell'attrice della somma complessivamente persa a titolo di differenziali negativi quantificata dal CTU in Euro - ` così come calcolati sulla base degli estratti conto relativi al cc n. dal 30/09/2001 al 31/07/2014 acceso presso la ` dimessi da parte attrice attrice.

Le spese, liquidate come in dispositivo, attesa la soccombenza devono essere poste a carico della convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, sulla causa di cui in epigrafe, rigettata ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:

- a) dichiara la nullità dei contratti derivati indicati come derivati 1,2,3 e 4;
- b) condanna alla restituzione in favore dell'attrice della somma di Euro ` con interessi compensativi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata dalla domanda al deposito del presente provvedimento e ad interessi al tasso legale dal deposito del presente provvedimento al saldo;
- c) condanna parte convenuta a rifondere in favore dell'attrice le spese di lite del giudizio di merito

che si liquidano in € 13.430,00, oltre spese generali al 15% e accessori di legge oltre contributo unificato e spese di CTU

Così deciso in Venezia il 4.4.2022.

IL GIUDICE

dott.ssa S. Pitinari